

Cause con termine di scadenza per il deposito delle osservazioni tra il 20 gennaio ed il 5 febbraio 2026

Ricognizione delle cause pregiudiziali italiane

| CAUSA | OGGETTO | AMMINISTRAZIONI |
|---|--|--|
| <p style="text-align: center;">C-875/24</p> <p style="text-align: center;">ITALIA (Giudice di Pace di Gaeta)</p> | <p style="text-align: center;">LAVORO E POLITICHE SOCIALI</p> <p>Magistrato onorario - Rinuncia a indennità pregresse relative al periodo di sospensione delle attività giudiziarie e alla tutela previdenziale e assicurativa quale condizione per partecipare a procedura valutativa ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato - Adeguata riparazione per le pretese cui si è dovuto rinunciare</p> <p>Interpretazione dell'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro e della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro stipulato dalle organizzazioni intercategoriale a carattere generale CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.</p> <p><i>Dubbio se la normativa dell'Unione osti a una legislazione nazionale che obbliga un magistrato onorario a rinunciare alla corresponsione di un'indennità durante il periodo feriale di sospensione delle attività giudiziarie ed alla tutela previdenziale e assicurativa obbligatoria, conseguenti ad attività svolte in passato, al fine di partecipare a una procedura valutativa che consenta di esercitare in futuro tale funzione a tempo indeterminato sino al compimento del settantesimo anno di età e con una retribuzione fissa, in assenza di un'adeguata riparazione per le pretese cui si è dovuto rinunciare.</i></p> | <p style="text-align: center;">PCM-DAGL</p> <p style="text-align: center;">PCM-DAE (INFRAZIONI)</p> <p style="text-align: center;">MIN GIUSTIZIA</p> <p style="text-align: center;">MIN ECONOMIA E FINANZE</p> <p style="text-align: center;">MIN PA</p> <p style="text-align: center;">CSM</p> <p style="text-align: center;">INPS</p> <p style="text-align: center;">INAIL</p> |
| | <p style="text-align: center;">LAVORO E POLITICHE SOCIALI</p> <p>Caso Alitalia/ITA Airways - Impresa in amministrazione straordinaria - Natura liquidatoria o conservativa della amministrazione straordinaria - Configurabilità di un trasferimento</p> | |

| | | |
|---|--|---|
| <p>C-628/25</p> <p>ITALIA (Tribunale civile di Roma)</p> | <p>di ramo d'azienda - Deroga alle tutele ordinarie in caso di impresa in amministrazione straordinaria</p> <p>Interpretazione degli articoli 3, 4 e 5 della Direttiva 2001/23/CE, degli artt. 1 e 11 della Direttiva 2008/94/CE e degli artt. 21, 47, 52, 53 e 54 della Carta di Nizza (CDFUE)</p> <p><i>Dubbio se una procedura di amministrazione straordinaria a seguito della quale sono stati ceduti ad altra società complessi di beni e contratti, ma senza continuità dei rapporti di lavoro con i dipendenti abbia una finalità liquidatoria come dichiarato o, invece, conservativa; dubbio se la condizione del controllo dell'autorità pubblica prevista dall'art.5 sia soddisfatto quando: il controllo giudiziale sia limitato alla dichiarazione dello stato di insolvenza che precede l'apertura della procedura; la procedura di amministrazione straordinaria preveda un controllo giudiziale soltanto all'esito del programma di cui all'art. 27, comma 2, D.Lgs. 270/1999 e solo una volta emesso il decreto di cessazione dell'attività di impresa; non sia previsto un controllo giudiziale ordinario sull'effettivo raggiungimento degli obiettivi di massimizzazione della soddisfazione dei creditori o di salvaguardia dell'operatività dell'impresa; dubbio se esista discriminazione indiretta tra lavoratori tutelati in caso di procedura conservativa e quelli esclusi dalle tutele in caso di procedura liquidatoria, anche se la cessione ha effetti conservativi; in caso di risposta positiva, dubbio se i lavoratori svantaggiati possano ottenere le stesse tutele dei più favoriti, secondo il principio di equivalenza antidiscriminatoria; dubbio se l'intervento normativo effettuato dal Governo italiano con l'introduzione dell'art. 1, co. 1-bis, del D.L. 4/2024, conv. con modificazioni in L. 28/2024, che novella l'art. 27 del D.Lgs. 270/1999, ostacoli il diritto a un ricorso effettivo e la piena tutela dei diritti fondamentali europei; dubbio se la predetta normativa italiana violi il divieto di regresso delle tutele dei lavoratori in caso di insolvenza, come previsto dalla direttiva europea.</i></p> | <p>PCM-DAGL</p> <p>PCM – DAE (AIUTI DI STATO)</p> <p>MIN GIUSTIZIA</p> <p>MIN INFR E TRASPORTI</p> <p>MIN LAV E POL SOCIALI</p> <p>MIN ECONOMIA E FINANZE</p> <p>MIN IMPRESE E MADE IN ITALY</p> <p>INPS</p> <p>AGENTE CEDU</p> <p>ART</p> <p>ENAC</p> <p>AGCM</p> |
| | <p>GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI</p> <p>Immigrazione e asilo – Direttiva Procedure e Direttiva Accoglienza - Competenza esclusiva dell'Unione per la conclusione di accordi internazionali con Stati terzi che incidano su norme comuni o che incidano su un settore compiutamente disciplinato dalla normativa unionale - Stipula da parte di uno SM di un accordo internazionale con un Paese extra UE per la gestione dei flussi migratori quale il Protocollo Italia/Albania del 6 novembre 2023 - Conduzione e</p> | |

| | | |
|--|--|--|
| <p>Cause riunite C-706/25 – C-707/25</p> <p>ITALIA (Corte d'Appello di Roma)</p> | <p>permanenza di cittadino di Paese terzo, anche richiedente asilo, in aree site all'esterno del territorio dell'UE in esecuzione di un accordo internazionale quale il Protocollo Italia/Albania</p> <p>Interpretazione dell'art. 4.3 TUE e degli articoli 3.2 e 216.1 TFUE, secondo cui l'Unione ha competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali con Stati terzi che incidano su norme comuni o che incidano su un settore compiutamente disciplinato dalla normativa unionale, nonché della Direttiva Procedure n. 2013/32/UE, anche alla luce della Carta di Nizza, in punto di trattenimento, diritto di difesa e visita del trattenuto, e della Direttiva Accoglienza n. 2013/33, in punto di diritto alla salute del richiedente asilo</p> <p><i>Dubbi, in relazione all'esecuzione di un trattenimento in Albania, sulla competenza dell'Italia a stipulare il Protocollo Italia/Albania del 6 novembre 2023 e, in via subordinata, sulla compatibilità euro-unitaria dello stesso Protocollo.</i></p> | <p>PCM-DAGL</p> <p>MIN GIUSTIZIA</p> <p>MIN INTERNO</p> <p>MIN AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE</p> |
|--|--|--|

Ricognizione delle cause pregiudiziali straniere

| CAUSA | OGGETTO | AMMINISTRAZIONI |
|--------------|--|------------------------|
| | <p>GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI/ COMUNICAZIONI ELETTRONICHE/ CONCORRENZA</p> <p>Nozione di "Sistemi di Intelligenza Artificiale ad alto rischio" - Software che genera risultati automatici o utilizza elementi di intelligenza artificiale, assistendo il perito nell'elaborazione della perizia sulla base della quale il giudice deciderà definitivamente la controversia - Software non destinato al mercato comunitario ma che il perito adatta ai requisiti e agli standard UE - Necessità che il perito verifichi il risultato generato dall'intelligenza artificiale o dall'algoritmo sulla base della propria esperienza e delle proprie conoscenze professionali - Possibilità per il giudice nazionale di sottoporre alla Corte una</p> | |

| | | |
|---|--|--|
| <p style="text-align: center;">C-245/25</p> <p style="text-align: center;">BULGARIA</p> | <p>domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull'interpretazione di un regolamento dell'Unione entrato in vigore ma le cui disposizioni non sono ancora applicabili, qualora gli effetti giuridici di tale regolamento siano rilevanti ai fini della decisione nella causa di cui è investito - Applicazione di regolamento a rapporti giuridici sorti prima della data di inizio della sua applicazione, che continuano a produrre effetti giuridici dopo tale data</p> <p>Interpretazione degli articoli 86, paragrafo 1, 113 e del punto 8 dell'allegato III del regolamento n. 2024/1689, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, del principio di leale cooperazione, degli articoli 101 e 267 TFUE, dell'articolo 19 TUE, dei principi di certezza del diritto e dell'obbligo di standstill.</p> <p><i>Dubbio se un software che opera mediante IA e che viene utilizzato da un perito in un giudizio sia da ricondurre alla nozione di "Sistemi di IA ad alto rischio" di cui al Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo e del Consiglio; dubbio se un giudice possa basare la propria decisione su una perizia resa mediante un software di IA che, seppur non destinato al mercato europeo, è stato adattato ai requisiti e agli standard dell'UE da parte del perito incaricato; dubbio se nel caso in cui il perito in un giudizio, abbia verificato la decisione generata automaticamente, modificando le impostazioni predefinite del software in modo da adattare ai fatti accertati e alle proprie conoscenze ed esperienze professionali, sia rispettato il diritto alla sorveglianza umana di decisioni di impatto significativo, il principio di tracciabilità e il principio di spiegabilità ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 1, del regolamento n. 2024/1689; dubbio se i principi di spiegabilità e di tracciabilità ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 1, del regolamento n. 2024/1689, impongano al perito che si avvalga un software che utilizzi l'IA presentazione di una relazione completa circa l'algoritmo di tutti i calcoli e presunzioni effettuati; dubbio se un giudice nazionale possa proporre una domanda di pronuncia pregiudiziale concernente l'interpretazione di un regolamento dell'Unione entrato in vigore ma le cui disposizioni non sono ancora applicabili, qualora gli effetti giuridici di tale regolamento siano rilevanti ai fini della decisione nella causa di cui è investito; dubbio se il regolamento (UE) 2024/1689 possa applicarsi razione temporis anche a rapporti giuridici nati prima della sua applicazione, ma che continuano a produrre effetti dopo l'inizio della vigenza delle sue disposizioni.</i></p> | <p style="text-align: center;">PCM- DIP. TRASFORMAZIONE DIGITALE</p> <p style="text-align: center;">MIN GIUSTIZIA</p> <p style="text-align: center;">MIN IMPRESE E MADE IN ITALY</p> <p style="text-align: center;">MIN INFRASTRUTTURE E TRASPORTI</p> <p style="text-align: center;">AGID</p> <p style="text-align: center;">IVASS</p> <p style="text-align: center;">CONSAP</p> |
|---|--|--|

| | | |
|--|---|--|
| <p>Cause riunite C-604/25 e C- 605/25</p> <p>AUSTRIA</p> | <p align="center">ENERGIA/MERCATO INTERNO</p> <p>Metodologie per il calcolo delle tariffe di trasporto del gas - Autorità nazionale di regolazione - Approvazione metodologia esclusivamente su richiesta del gestore del sistema di trasporto o determinazione unilaterale d'ufficio - Decisione sul merito della causa, sia in caso di accertamento sia in caso di mancato accertamento dei fatti essenziali ai fini della decisione - Sostituzione del potere discrezionale del giudice a quello dell'Autorità di regolazione</p> <p>Interpretazione della locuzione contenuta nell'art. 41.1 della direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (ora art. 78.1 della direttiva (UE) 2024/1788) secondo la quale le autorità di regolazione devono stabilire o approvare, in base a criteri trasparenti, tariffe di trasporto o distribuzione o le relative metodologie di calcolo.</p> <p><i>Dubbio se un'autorità di regolazione, nello stabilire o approvare le relative metodologie, possa essere vincolata a una richiesta presentata da un gestore del sistema di trasporto e possa solo approvare o meno detta richiesta o se, dall'altro lato, anche in presenza di una richiesta di approvazione di una metodologia da parte di un gestore del sistema di trasporto che l'autorità di regolazione ritiene però non possa essere approvata, debba poter altresì stabilire o approvare d'ufficio una propria metodologia.</i></p> | <p>MIN GIUSTIZIA</p> <p>MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE</p> <p>MIN IMPRESE E MADE IN ITALY</p> <p>MIN INFRASTRUTTURE E TRASPORTI</p> <p>ART</p> <p>ARERA</p> |
| <p>C-643/25</p> <p>GERMANIA</p> | <p align="center">CONCORRENZA/TUTELA DEI CONSUMATORI/MERCATO INTERNO/ TUTELA DEI DATI PERSONALI/ COMUNICAZIONI ELETTRONICHE</p> <p>Pratiche commerciali sleali - Presunta ingannevolezza della gratuità dei social network - Possibile configurazione dei dati personali messi a disposizione dagli utenti come controprestazione - Nozione di «sovrappiù» di cui al punto 20 dell'allegato I, in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno.</p> <p><i>Dubbio se sia conforme al diritto dell'Unione una nozione di costi ulteriori che comprenda anche la fornitura di dati personali e il consenso al loro utilizzo per scopi commerciali.</i></p> | <p>MIN GIUSTIZIA</p> <p>MIN IMPRESE E MADE IN ITALY</p> <p>AGCM</p> <p>AGCOM</p> <p>GPDP</p> |

| | | |
|--|--|--|
| <p>C-653/25 ROMANIA</p> | <p align="center">GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI</p> <p>Estensione da cinque mesi a due anni del termine per trattare le domande di riacquisizione della cittadinanza - Applicazione della modifica alle domande già presentate - Misura non giustificata in modo proporzionato - Mancata previsione ricorso effettivo - Interpretazione dell'articolo 20 TFUE, dell'articolo 9 TUE e dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.</p> <p><i>Dubbio se il diritto UE osti ad una normativa nazionale che estende da cinque mesi a due anni il termine per trattare le domande di riacquisizione della cittadinanza, applicando tale modifica anche alle domande già presentate.</i></p> | <p align="center">PCM-DAGL MIN GIUSTIZIA MIN INTERNO MIN AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE AGENTE CEDU</p> |
| <p>C-654/25 GERMANIA</p> | <p align="center">TUTELA DEI DATI PERSONALI</p> <p>Trasmissione automatizzata di un indirizzo di protocollo Internet dinamico (indirizzo IP) - Configurabilità come dato personale- Nozione di danno immateriale - Eventuale sussistenza e anche qualora l'interessato induca deliberatamente il titolare del trattamento a violare il regolamento generale sulla protezione dei dati al solo scopo di poter documentare la violazione e di poterla invocare nei confronti del titolare del trattamento</p> <p>Interpretazione del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (art. 4 e 82).</p> <p><i>Dubbio se possa costituire trasmissione di un dato personale ai sensi del RGPD la trasmissione automatizzata di un indirizzo IP a un terzo che detenga i dati potenzialmente necessari ad identificare la persona; dubbio se sussista un danno immateriale derivante da violazione del RGPD nel caso in cui la violazione di esso sia stata indotta dall'interessato volontariamente; in caso di risposta affermativa dubbio se sussista un danno immateriale qualora numerose violazioni siano indotte in maniera automatizzata; in caso di risposta affermativa, dubbio se possa essere negato un risarcimento del danno immateriale qualora un soggetto ponga in essere un comportamento abusivo finalizzato a trarre un vantaggio economico che, seppur nel rispetto formale della normativa europea, non ne persegua l'obiettivo.</i></p> | <p align="center">PCM-DAGL PCM - DIP. TRASFORMAZIONE DIGITALE MIN GIUSTIZIA MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI AGCOM AGID</p> |

| | | |
|--|--|--|
| <p style="text-align: center;">C-675/25</p> <p style="text-align: center;">PAESI BASSI</p> | <p style="text-align: center;">GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI</p> <p>Trasferimento di un cittadino di paese terzo - Esclusione che la decisione di trasferimento implichi un rischio reale e comprovato di trattamenti inumani o degradanti - Valutazione dell'incidenza della decisione di trasferimento sullo stato di salute del cittadino di paese terzo solo per esaminare se sia in grado di viaggiare - Divieto per l'Autorità nazionale competente - Valutazione d'ufficio dell'autorità giurisdizionale in ordine all'illegittimità della decisione di trasferimento - Mancata sospensione qualora emerga un rischio reale e comprovato di un deterioramento significativo e irreversibile dello stato di salute</p> <p>Interpretazione degli articoli 1, 4 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione), e dell'articolo 43, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento 2024/1351, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013</p> | <p style="text-align: center;">PCM-DAGL</p> <p style="text-align: center;">MIN GIUSTIZIA</p> <p style="text-align: center;">MIN INTERNO</p> <p style="text-align: center;">MIN AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE</p> <p style="text-align: center;">AGENTE CEDU</p> |
|--|--|--|